

Prot. 1069/2021 U



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI

PROTOCOLLO d'INTESA AVENTE ad OGGETTO il REGOLAMENTO per l'ISCRIZIONE e la PERMANENZA negli ALBI dei CONSULENTI TECNICI e dei PERITI del TRIBUNALE di PALMI.

TRA

- Tribunale di Palmi, in persona del Presidente dott.ssa Concettina Epifanio
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, in persona del Procuratore della Repubblica f.f. dott. Giuseppe Casciaro

E

- i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali, in persona dei rispettivi Presidenti.

PREMESSO

- che l'art. 61 c.p.c. dispone che il giudice, quando è necessario, può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scegliendoli normalmente tra le persone iscritte negli albi formati a norma delle disposizioni di attuazione del codice di rito;
- che l'art. 221 c.p.p. dispone:
 - che l'ausiliario del giudice deve essere scelto tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina;
 - che il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline;
 - che il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorrano i motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.;
- che i codici di rito, sia nel settore penale che nel settore civile, statuiscono dunque che gli ausiliari del giudice devono essere scelti tra le persone munite di speciale competenza nella materia, iscritti negli albi dei periti e dei consulenti;
- che la regola suddetta è derogabile solo con adeguata motivazione, per cui è necessario che le informazioni fornite dal professionista sulla speciale competenza tecnica siano il più esaustive possibili, al fine di agevolare il giudice nella scelta, ma anche di garantire la trasparenza nell'assegnazione degli incarichi;



- che l'art. 15 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge c.d. "Gelli-Bianco") così dispone:
 1. *Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8, co. 1", siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*
 2. *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.*
 3. *Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.*
 4. *Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115";*
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno stipulato, in data 24 maggio 2018, il Protocollo d'intesa per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici con riferimento a quanto disposto nell'art. 15 L. 24/2017;
- che il Protocollo innanzi indicato *"risponde, in particolare, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia."*;
- che, a norma dell'art. 15, comma 2, L. 24/2017, negli albi dei periti e consulenti tecnici *"devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina"*;

- che il Protocollo firmato il 24 maggio 2018 prescrive esservi negli albi dei periti e consulenti tecnici d'ufficio una sezione dedicata alla professione medico-chirurgica ed altra alla professione medico-odontoiatrica, in ciascuna delle quali devono essere indicate le diverse specializzazioni, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quelle corrispondenti alle scuole indicate nel D.M. 4 febbraio 2015;

- che tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data in data 12.3.2019 è stato stipulato accordo per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti ex art. 15, Legge 8 marzo 2017, n. 24 in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018;

- che il presente Protocollo conferma l'esigenza di conseguire in particolar modo i seguenti obiettivi:

1) garantire l'equa distribuzione e l'effettiva rotazione degli incarichi tra gli Iscritti all'albo dei periti (artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.) e dei consulenti tecnici d'ufficio (artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.), in modo tale che a nessuno dei periti e consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura eccedente il tetto massimo del 10% di quelli affidati dall'Ufficio, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c.;

2) garantire l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, secondo quanto disposto dallo stesso art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c.;

3) definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione negli albi dei periti e dei consulenti tecnici, con precipuo riferimento alla "*speciale competenza tecnica in una determinata materia*", di cui all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c.;

4) applicare il Protocollo d'intesa per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 L. 8 marzo 2017 n. 24, stipulato tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

5) garantire una costante vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo dei periti e in quello dei consulenti tecnici;

6) dare attuazione alle modalità di nomina dei periti/consulenti tecnici iscritti in albi tenuti da altro Tribunale o non iscritti a nessun albo, previste, rispettivamente, nell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p. e nell'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c.;

7) applicare il presente Protocollo agli esperti nominati nelle procedure esecutive.

PREMESSO

ancora che il presente Protocollo è finalizzato anche a garantire la riservatezza dei dati conosciuti dai periti/consulenti per l'attività svolta in autonomia, in applicazione del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 51/2018 e dal D. Lgs. 101/2018, in conformità ai considerando 20, 35, 38, 60 e 61 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), in vigore dal 25. 05.2018;

tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente Intesa, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE

SEZIONE I.

1. EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 52, comma, L. 69/2009: *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'uffici...”*.

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui sopra, che impone un limite massimo agli incarichi conferibili allo stesso consulente e un preciso dovere di sorveglianza al riguardo da parte del Presidente del Tribunale, si stabilisce quanto segue:

- a) è confermato il registro informatico in cui, a norma dell'art. 23, comma 2, disp. att., c.p.c., sono *“annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice”*;
- b) il registro è suddiviso in ragione delle macro-aree individuate dal S.I.C.I.D. Per ogni iscritto è indicato: 1) il numero di registro identificativo della causa in cui ha ricevuto l'incarico; 2) il magistrato che ha conferito l'incarico; 3) l'importo di cui al decreto di liquidazione, con i relativi estremi, ovvero l'indicazione che trattasi di incarico in attesa di liquidazione; 4) il numero totale degli incarichi ricevuti nel corso dell'anno giudiziario;
- c) il Presidente del Tribunale vigila in via posticipata e, quindi, con riferimento agli incarichi conferiti nei dodici mesi costituenti l'anno giudiziario precedente. L'eventuale superamento del limite massimo di cui all'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., verrà segnalato a ciascun giudice mediante comunicazione, da inviare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, contenente l'invito a soprassedere dalla nomina del consulente in questione per un tempo stimato sufficiente a rientrare nel parametro stabilito dalla norma. Tale segnalazione verrà altresì comunicata per opportuna conoscenza, anche ai membri del Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. (Procuratore della Repubblica e Presidente dell'Ordine o del Collegio Professionale interessato) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati;
- d) tra gli incarichi da annotare sul registro sono comprese anche le nomine dell'esperto nei procedimenti concorsuali e fallimentari, nonché nelle procedure di esecuzione forzata immobiliare;
- e) in via del tutto eccezionale, e solo per cause particolarmente delicate e complesse, che richiedano una peculiare preparazione specialistica del perito o consulente in relazione alle specifiche competenze tecniche della controversia, sarà consentito al giudice, previa opportuna motivazione, derogare al rigido limite percentuale imposto dalla norma.

2. ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c. " *Il presidente del tribunale...garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici*".

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di Iscrizione in bollo, debitamente sottoscritta va presentata alla segreteria della Presidenza del Tribunale di Palmi ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata: **presidente.tribunale.palmi@giustiziacert.it**, firmata digitalmente.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e di essere iscritto sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici Certificati del Portale Servizi Telematici Ministero Giustizia (adempimento obbligatorio).

Ad accettazione conseguita, andrà allegata la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nei c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni SU governative - codice tariffa 8617.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dalla segreteria della Presidenza del Tribunale ai componenti del Comitato almeno sessanta giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato stesso per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il Comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre.

4. SPECIALE COMPETENZA

La "*speciale competenza*" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici e dei periti costituisce, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c. e dell'art. 67 disp. att. c.p.p., requisito fondamentale ed indefettibile perché possa essere accolta la domanda, e tale requisito non può essere dimostrato dalla mera iscrizione dell'interessato nell'albo professionale, per la sua sussistenza essendo necessaria anche una comprovata esperienza eventualmente integrata da adeguato *curriculum* scientifico.

La speciale competenza, salvo eccezionali e comprovate competenze, si presume carente allorquando non sussista un'anzianità di almeno cinque anni di esercizio della professione; il Protocollo integrativo previsto dal successivo punto 9 per ciascuna categoria di consulenti tecnici potrà prevedere un'anzianità diversa.

5. PROVA DELLA SPECIALE COMPETENZA

La prova del possesso del requisito della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione nell'albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il *curriculum vitae* europeo;
- b) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico-giuridica, completa del programma del corso seguito (validato da un Ordine Professionale o da un Ente all'uopo abilitato) da cui risulti anche la conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;

c) ulteriori informazioni eventualmente indicate nel Protocollo integrativo previsto dal successivo punto 9, per ciascuna categoria di consulenti tecnici.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel *curriculum vitae* europeo): attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione nell'albo, il consulente tecnico o il perito volesse attestare il possesso di ulteriori specializzazioni e/o di sopraggiunte competenze professionali e/o sopraggiunti titoli formativi, trasmette con le stesse modalità di cui al superiore punto 3, e contestualmente al proprio Ordine o Collegio professionale, il *curriculum vitae* aggiornato corredato dalle ulteriori informazioni eventualmente indicate nel Protocollo integrativo previsto dal successivo punto 9 per ciascuna categoria di consulenti tecnici.

Ulteriore specializzazione è comprovata dal percorso formativo di tipo specialistico nonché dall'esperienza professionale effettivamente maturata dimostrata dall'acquisizione dei titoli formativi e professionali.

6. VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

I protocolli integrativi previsti dal successivo punto 9 per ciascuna categoria di consulenti tecnici e periti potranno prevedere schemi di albo strutturati per competenze specialistiche in capo alla medesima categoria di consulenti tecnici e periti.

Gli albi e le eventuali indicazioni delle specializzazioni costituiscono strumento di supporto per il giudice che dovrà selezionare, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, il professionista cui affidare l'incarico di consulente tecnico d'ufficio o di perito.

7. PROVVEDIMENTI DEL COMITATO

Nel caso in cui non sia prodotta la documentazione di cui al superiore punto 5 che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia prodotta documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

8. FASCICOLO PERSONALE

1. Al fine di un'ottimale tenuta degli albi, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, si conferma che al momento dell'iscrizione verrà formato un fascicolo personale nel quale confluiranno tutte le informazioni fornite e i documenti prodotti con la domanda di iscrizione o di riconferma.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione documentazione e informazioni cui di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
- b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
- c) curriculum formativo (titoli *post lauream*: corso di perfezionamento, *master*, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
- d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- e) *curriculum* scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- f) altri riconoscimenti accademici o professionali;
- g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- h) iscrizione a società scientifiche;
- i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

9. PROTOCOLLI INTEGRATIVI PER CATEGORIE DI CONSULENTI TECNICI E DI PERITI

Il presente Protocollo disciplina la formazione, la revisione e la tenuta della generalità degli albi di tutte le categorie di consulenti tecnici e periti; tuttavia ciascuna categoria professionale potrà definire con l'autorità giudiziaria protocolli integrativi e/o modificativi che disciplinino nel dettaglio l'albo di riferimento.

10. SPECCHIATA MORALITA'

La condotta morale specchiata, ai sensi dell'articolo 15 disp. att. c.p.c, è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica necessariamente con l'incensuratezza ma consiste anche in una condotta morale specchiata, considerato che possono sussistere condotte penalmente rilevanti che non inficiano questo requisito nel senso voluto dalla norma ed al contempo condotte prive di rilevanza penale che pregiudicano l'integrità morale.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell'istante per coloro nei confronti dei quali è stato instaurato un processo penale a seguito di decreto di citazione diretto a giudizio o decreto di rinvio a giudizio per i seguenti delitti: Artt. 270 c.p. (Associazioni sovversive); 314 c.p.(Peculato); 317 c.p. (Concussione); 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione); 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità); 366 c.p. (Rifiuto di uffici legalmente dovuti); 372 c.p. (Falsa testimonianza); 373 c.p. (Falsa perizia o interpretazione); 374 c.p. (Frode processuale); 375 c.p. (Frode in processo penale e depistaggio); 377 c.p. (Intralcio alla giustizia); 379 bis c.p. (Rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale); 380 c.p. (Patrocinio o consulenza infedele); 381 c.p. (Alta infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico); 385 c.p. (Evasione); 386 c.p.

(Procurata evasione); 414 bis c.p. (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia); 416 c.p. (Associazione per delinquere); 416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniere); 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico mafioso); **476 c.p. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici); 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici);** 480 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercenti un servizio di pubblica necessità); 575 c.p. (Omicidio); 605 c.p. (Sequestro di persona); 609 bis c.p. (Violenza sessuale); 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne); 609 octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo); 610 c.p. (Violenza privata); 612 bis c.p. (Atti persecutori); 629 c.p. (Estorsione); 640 c.p. (Truffa); 648 c.p. (Ricettazione); 648 bis (Riciclaggio), 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter.1 c.p. (Autoriciclaggio); **589 c.p. (Omicidio colposo - Colpa professionale) e 590 comma II c.p. (Lesioni personali colpose gravissime) nell'ipotesi in cui sia stata adottata una misura cautelare passata in giudicato (cautelare); nonché per ogni titolo di reato in relazione al quale sia stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis 1 c.p.**

In ogni caso, non possono ottenere l'iscrizione nell'albo dei periti e dei consulenti tecnici le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso in cui non sia stata ottenuta la riabilitazione poiché l'interessato non ha effettuato richiesta, se il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni), il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

SEZIONE 2

11. REVISIONE DEGLI ALBI

La revisione degli albi dei consulenti tecnici ex art. 18 disp. att. c.p.c e dei periti ex art. 68 disp. att. c.p.p. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

1. La revisione sistematica è quella compiuta ogni ogni quattro per l'albo dei consulenti tecnici e ogni due anni per l'albo dei periti. In considerazione dell'elevato numero di iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni. In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC, ovvero con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi e Camera di Commercio a produrre:
 - a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di perito o consulente tecnico;
 - b) "curriculum vitae" europeo;
 - c) dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;
 - d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio.
2. La revisione a campione è quella in base alla quale è facoltà del Comitato e del suo presidente procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti richiesti dall'art. 69 disp. att. c.p.p. e dall'art. 15 disp. att. c. p.c.

SEZIONE 3

12. DISCIPLINA DEGLI ALBI

A) Competenza

Il controllo disciplinare sugli iscritti negli albi è effettuato dal Presidente del Tribunale. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. e all'art. 68 disp. att. c.p.p.

Procedimento

Nei confronti dei periti e consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disciplinato dagli artt. 19, 20 e 21 disp. att. c.p.c. e dagli artt. 70 e 71 disp. att. c.p.p., ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti e periti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato. Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

B) Criteri di giudizio

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a. la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b. gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c. la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

C) Cause di giustificazione

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente tecnico cause di giustificazione:

- a. l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b. la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c. i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando, ex art. 154 c. p.c., per una proroga del termine;
- d. l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c. p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato ex art. 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al consulente tecnico e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

E) Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del Comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'Ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala del perito o consulente tecnico, ai Presidenti di sezione del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario e agli Ordini o Collegi di appartenenza dei consulenti.

F) Controllo sulla qualità delle relazioni

È facoltà del Comitato e del Presidente acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del Tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il perito o il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

SEZIONE 4

13. PUBBLICITÀ.

Il Protocollo sarà pubblicato nei siti "web" di tutti i firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

14. ENTRATA IN VIGORE

Le regole del Protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

15. REGIME TRANSITORIO

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del Protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato alla luce delle nuove regole e, in caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure ed ai contenuti del Protocollo. Fa eccezione quanto previsto dal punto 5, lettera b), che entrerà in vigore a far data da un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Palmi,

Tribunale di Palmi
in persona del Presidente dott.ssa Concettina Epifanio

Concettina Epifanio

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
in persona del Procuratore f.f. dott. Giuseppe Casciaro

Giuseppe Casciaro

Ordine degli Avvocati di Palmi
in persona del Presidente avv. Antonino Parisi

Antonino Parisi

**Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Reggio Calabria**
in persona del Presidente dott.ssa Francesca Giuffrè



Francesca Giuffrè

**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria**
in persona del Presidente dott. Santo Salvatore Vermiglio

Santo Salvatore Vermiglio

**Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di
Reggio Calabria**
in persona del Presidente dott.ssa Flaviana Tuzzo

Flaviana Tuzzo



Ordini dei Chimici e Fisici della Regione Calabria
in persona del Presidente dott. Alessandro Teatino




Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi
in persona del Presidente dott. Antonio Repaci

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Reggio Calabria
in persona del Presidente dott. Misefari

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria
in persona del Presidente dott. Domenico Condelli

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria
in persona del Presidente dott. Pasquale Veneziano



Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Reggio Calabria
in persona del Presidente dott. Angelo Porgo



IL PRESIDENTE
Per. Ind. Angelo Porgo